



MODIFICHE ALLO STATUTO FEDERALE

(Approvate dal Consiglio Federale nella seduta del 15 aprile 2011 con delibera n. 076/11)

**RIPORTATO AL PUNTO 2 DELLA LETTERA DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA**

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 2 Scopi

1. Gli scopi istituzionali della FIPAV sono:

- a. la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti nel territorio nazionale;
- b. lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni internazionali, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB e del CONI;
- c. la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, aderendo alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIPAV potrà:

- dettare le regole del gioco della pallavolo, in aderenza alle norme della FIVB;
- disciplinare l'ordinamento dei campionati, fissare i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati, assegnare il titolo di Campione d'Italia e ratificare le promozioni e le retrocessioni;
- presiedere alla formazione delle squadre nazionali e fissarne il programma;

Art. 2 Scopi

1. Gli scopi istituzionali della FIPAV sono:

- a. la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti nel territorio nazionale;
- b. lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni internazionali, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB e del CONI;
- c. la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, aderendo alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIPAV potrà:

- dettare le regole del gioco della pallavolo, in aderenza alle norme della FIVB;
- disciplinare l'ordinamento dei campionati, fissare i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati, assegnare il titolo di Campione d'Italia e ratificare le promozioni e le retrocessioni;
- presiedere alla formazione delle squadre nazionali e fissarne il programma;

- fissare i criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul diritto sportivo e i criteri di iscrizione ai campionati basati anche sui requisiti economici-gestionali e di equilibrio finanziario degli affiliati;
- curare le relazioni sportive internazionali anche al fine di armonizzare i calendari sportivi;
- dettare principi ed emanare regolamenti in tema di tesseramento di atleti provenienti da federazione straniera nonché emanare le norme per l'utilizzazione in campo degli atleti non selezionabili per la formazione delle squadre nazionali al fine di promuovere la competitività delle squadre e delle rappresentative nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili;
- promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
- promuovere, organizzare e gestire la trasmissione radiofonica, televisiva e telematica di programmi, rubriche, informazioni ed ogni altra comunicazione;
- organizzare conferenze, dibattiti, riunioni e convegni;

- fissare i criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul diritto sportivo e i criteri di iscrizione ai campionati basati anche sui requisiti economici-gestionali e di equilibrio finanziario degli affiliati;
- curare le relazioni sportive internazionali anche al fine di armonizzare i calendari sportivi;
- dettare principi ed emanare regolamenti in tema di tesseramento di atleti provenienti da federazione straniera nonché emanare le norme per l'utilizzazione in campo degli atleti non selezionabili per la formazione delle squadre nazionali al fine di promuovere la competitività delle squadre e delle rappresentative nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili;
- promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
- promuovere, organizzare e gestire la trasmissione radiofonica, televisiva e telematica di programmi, rubriche, informazioni ed ogni altra comunicazione;
- organizzare conferenze, dibattiti, riunioni e convegni;

- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dei suoi scopi e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi;
- aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
- intrattenere rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali;
- costituire società di capitali ovvero assumere in esse interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 3.

3. Oltre all'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica la pratica dello sport

- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dei suoi scopi e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi;
- aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
- intrattenere rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali;
- costituire società di capitali ovvero assumere in esse interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 3.

3. Oltre all'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica la pratica dello sport

della pallavolo si articola in altri distinti settori, tenuto conto delle relative esigenze di rilevanza economica, tecnica e organizzativa. In particolare, con appositi regolamenti emanati dal Consiglio Federale in armonia con le leggi dello Stato nonché con le norme e le direttive del CONI, della FIVB e del CIO, sono disciplinati:

- a. il settore professionistico, previa deliberazione di riconoscimento da parte del CONI, fissando i criteri per la distinzione tra attività non professionistica e attività professionistica nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modificazioni;
- b. il settore pallavolo sulla sabbia;
- c. il settore attività amatoriale.

Per ciascuno di essi, il Consiglio Federale può nominare una struttura di Settore, con funzioni consultive e tecnico-organizzative.

4. Appartengono alla FIPAV tutte le manifestazioni e le gare di pallavolo organizzate in Italia direttamente dalla Federazione ovvero dalla Federazione autorizzate e patrocinate, fatti salvi i diritti dell'ente o società organizzatrice.

della pallavolo **potrà articolarsi** in altri distinti settori, tenuto conto delle relative esigenze di rilevanza economica, tecnica e organizzativa. In particolare, con appositi regolamenti emanati dal Consiglio Federale in armonia con le leggi dello Stato nonché con le norme e le direttive del CONI, della FIVB e del CIO, sono disciplinati:

a. abrogato

- a.** il settore **beach volley;**
- b.** il settore attività amatoriale.

c. Il settore attività giovanile - promozionale

Per ciascuno di essi, il Consiglio Federale può nominare una struttura di Settore, con funzioni consultive e tecnico-organizzative.

4. Appartengono alla FIPAV tutte le manifestazioni e le gare di pallavolo organizzate in Italia direttamente dalla Federazione ovvero dalla Federazione autorizzate e patrocinate, fatti salvi i diritti dell'ente o società organizzatrice.

Art. 6 Bilancio federale e esercizio finanziario

1. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite della FIPAV devono essere inserite in un unico bilancio.

2. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FIPAV. La struttura del bilancio e i criteri di redazione delle scritture contabili sono disciplinati dalla legge, dalle norme e dai principi dettati dal CONI e da un regolamento predisposto secondo i principi di contabilità di diritto comune e approvato dal Consiglio Federale.

3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

4. La gestione finanziaria della Federazione spetta al Consiglio Federale. Essa si svolge in base al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ciascun quadriennio olimpico dall'Assemblea Nazionale elettiva e al bilancio preventivo predisposto dalla Giunta Esecutiva, approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmesso al CONI nei termini da quest'ultimo stabiliti.

5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, la Giunta Esecutiva predispone il bilancio d'esercizio e lo deposita presso la sede federale, con le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, affinché possano prenderne visione tutti gli associati e i tesserati interessati.

6. Entro e non oltre il 30 aprile di

Art. 6 Bilancio federale e esercizio finanziario

1. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite della FIPAV devono essere inserite in un unico bilancio.

2. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FIPAV. La struttura del bilancio e i criteri di redazione delle scritture contabili sono disciplinati dalla legge, dalle norme e dai principi dettati dal CONI e da un regolamento predisposto secondo i principi di contabilità di diritto comune e approvato dal Consiglio Federale.

3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

4. La gestione finanziaria della Federazione spetta al Consiglio Federale. Essa si svolge in base al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ciascun quadriennio olimpico dall'Assemblea Nazionale elettiva e al bilancio preventivo predisposto dalla Giunta Esecutiva, approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmesso al CONI nei termini da quest'ultimo stabiliti.

5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, la Giunta Esecutiva predispone il bilancio d'esercizio e lo deposita presso la sede federale, con le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, affinché possano prenderne visione tutti gli associati e i tesserati interessati.

6. Entro e non oltre il 30 aprile di

ciascun anno, il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio Federale e inviato al CONI per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale.

7. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale delle società o associazioni sportive affiliate per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio.

ciascun anno, il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio Federale e inviato al CONI per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale.

7. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, sono resi pubblici con strumenti adeguati, ivi inclusa la pubblicazione sul sito internet federale.

8. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale delle società o associazioni sportive affiliate per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio.

Art. 7 Associati

1. Possono associarsi alla FIPAV tutte le società ed associazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Statuto che ne facciano richiesta.

2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Federale o per sua delega dalla Giunta Esecutiva.

3. Contro il diniego di ammissione è proponibile il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera n) dello Statuto dell'Ente.

Art. 7 Associati

1. Possono associarsi alla FIPAV tutte le società ed associazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Statuto che ne facciano richiesta.

2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Federale o per sua delega dalla Giunta Esecutiva.

3. Contro il diniego di ammissione è proponibile il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera n) dello Statuto dell'Ente.

4. I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge 31-3-2000 n. 78 e dell'art. 29 dello Statuto CONI, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, fatte salve le apposite convenzioni con il CONI e l'approvazione dei regolamenti attuativi.

Art. 8 Affiliazione e tesseramento

1. Possono partecipare all'attività della FIPAV secondo le procedure previste nei regolamenti federali:

- a. le società e le associazioni sportive che intendono praticare lo sport della pallavolo;
- b. gli atleti;
- c. i dirigenti federali ed i componenti delle commissioni federali;
- d. i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate;
- e. gli ufficiali di gara;
- f. i tecnici sportivi;
- g. i medici e i collaboratori parasanitari;
- h. i procuratori sportivi.

2. Le società e le associazioni sportive sono autorizzate a partecipare all'attività federale mediante l'affiliazione, che deve essere rinnovata annualmente.

3. Gli atleti, i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali, i soci e i dirigenti sociali, gli ufficiali di gara, i tecnici sportivi, i medici ed i collaboratori parasanitari nonché i procuratori sportivi sono autorizzati a partecipare all'attività federale mediante il tesseramento, che deve essere rinnovato annualmente.

4. I regolamenti federali stabiliscono condizioni, termini e modalità per l'affiliazione ed il tesseramento, nonché per il rispettivo rinnovo annuale.

5. Non possono essere tesserati coloro che con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento si siano sottratti volontariamente a procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o a sanzioni disciplinari

Art. 8 Affiliazione e tesseramento

1. Possono partecipare all'attività della FIPAV secondo le procedure previste nei regolamenti federali:

- a. le società e le associazioni sportive che intendono praticare lo sport della pallavolo;
- b. gli atleti;
- c. i dirigenti federali ed i componenti delle commissioni federali;
- d. i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate;
- e. gli ufficiali di gara;
- f. i tecnici sportivi;
- g. i medici e i collaboratori parasanitari;

h. abrogato

2. Le società e le associazioni sportive sono autorizzate a partecipare all'attività federale mediante l'affiliazione, che deve essere rinnovata annualmente.

3. Gli atleti, i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali, i soci e i dirigenti sociali, gli ufficiali di gara, i tecnici sportivi, i medici ed i collaboratori parasanitari **(nonché i procuratori sportivi)** sono autorizzati a partecipare all'attività federale mediante il tesseramento, che deve essere rinnovato annualmente.

4. I regolamenti federali stabiliscono condizioni, termini e modalità per l'affiliazione ed il tesseramento, nonché per il rispettivo rinnovo annuale.

5. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento

irrogate nei loro confronti.

alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata. Sono comunque punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Art. 10 Atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla FIPAV.

2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della FIPAV; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

4. Gli atleti selezionati per le squadre nazionali e per le rappresentative nazionali, regionali e provinciali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 10 Atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla FIPAV.

2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI , ***impegnandosi al rispetto del "Codice di comportamento Sportivo" approvato dal CONI***, e della FIPAV; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI. ***E' fatto loro divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FIPAV.***

4. Gli atleti selezionati per le squadre nazionali e per le rappresentative nazionali, regionali e provinciali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

5. E' garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica.

Art. 16 Procuratori sportivi

1. Sono procuratori sportivi coloro che prestano la loro opera di assistenza e rappresentanza di atleti e tecnici sportivi tesserati nei rapporti con le società e associazioni sportive affiliate e, per quanto previsto nei regolamenti federali, nei rapporti con gli organi federali.

2. La qualifica di procuratore sportivo viene conferita dalla FIPAV nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti federali.

3. La qualifica di procuratore sportivo è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva nonché con qualsiasi altra qualifica federale, compresa quella di socio proprietario di quote di capitale sociale in società sportive affiliate costituite come società a responsabilità limitata o come società per azioni.

Art. 16 Procuratori sportivi abrogato

Art. 21 Organi federali

1. Sono organi centrali della FIPAV:
 - a) l'Assemblea nazionale;
 - b) il Consiglio Federale;
 - c) il Presidente della Federazione;
 - d) la Giunta Esecutiva;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Sono organi territoriali:
 - a) l'Assemblea regionale e l'Assemblea provinciale;
 - b) il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale;
 - c) il Comitato Regionale e il Comitato Provinciale;
 - d) il Revisore dei Conti territoriale;
 - e) i Delegati regionali e provinciali;

3. Sono organi giurisdizionali della FIPAV quelli elencati all'articolo 57 del presente Statuto.

Art. 21 Organi federali

1. Sono organi centrali della FIPAV:
 - a) l'Assemblea nazionale;
 - b) il Consiglio Federale;
 - c) il Presidente della Federazione;
 - d) la Giunta Esecutiva;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Sono organi territoriali:
 - a) l'Assemblea regionale e l'Assemblea provinciale;
 - b) il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale;
 - c) il Comitato Regionale e il Comitato Provinciale;
 - d) il Revisore dei Conti territoriale;
 - e) i Delegati regionali e provinciali;

3. Sono organi giurisdizionali della FIPAV quelli elencati all'articolo **58** del presente Statuto.

Art. 22 Cariche elettive: candidature e durata

1. Tutti gli organi federali sono elettivi, ad eccezione degli Organi Giurisdizionali, dei Delegati regionali e provinciali, del Collegio dei Revisori dei Conti limitatamente ai componenti nominati dal CONI.

2. Ciascun tesserato in possesso dei requisiti indicati all'articolo 23 del presente Statuto potrà presentare la propria candidatura ad una carica provinciale, regionale o nazionale fino alle ore dodici del settimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle assemblee territoriali.

Le candidature alla carica di Presidente Federale devono essere accompagnate da un bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio olimpico seguente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

Le candidature alla carica di Presidente Federale nonché quelle alle cariche di Vice Presidente e Consigliere Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno quaranta e venti società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.

Limitatamente alle candidature alla carica di Presidente e di Vice Presidente il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici.

Le candidature dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Federale devono essere

Art. 22 Cariche elettive: candidature e durata

1. Tutti gli organi federali sono elettivi, ad eccezione degli Organi Giurisdizionali, dei Delegati regionali e provinciali, del Collegio dei Revisori dei Conti limitatamente ai componenti nominati dal CONI.

2. Ciascun tesserato in possesso dei requisiti indicati all'articolo 23 del presente Statuto potrà presentare la propria candidatura ad una carica provinciale, regionale o nazionale fino alle ore dodici del settimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle assemblee territoriali.

Le candidature alla carica di Presidente Federale devono essere accompagnate da un bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio olimpico seguente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

Le candidature alla carica di Presidente Federale nonché quelle alle cariche di Vice Presidente e Consigliere Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno quaranta e venti società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.

Limitatamente alle candidature alla carica di Presidente e di Vice Presidente il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici.

Le candidature dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Federale devono essere

accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno ottanta atleti e da quaranta tecnici sportivi regolarmente tesserati alla FIPAV presso società ed associazioni sportive aventi diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea.

Le modalità di presentazione e d'accettazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Organico.

3. Tutte le cariche la cui durata è stabilita nel presente Statuto per un quadriennio decadono alla scadenza del ciclo olimpico, ancorché esse siano state conferite da meno di quattro anni.

accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno ottanta atleti e da quaranta tecnici sportivi regolarmente tesserati alla FIPAV presso società ed associazioni sportive aventi diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea.

Le modalità di presentazione e d'accettazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Organico.

3. Tutte le cariche la cui durata è stabilita nel presente Statuto per un quadriennio decadono alla scadenza del ciclo olimpico, ancorché esse siano state conferite da meno di quattro anni.

4. Tutte le cariche federali assunte per elezione si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese e le indennità eventualmente stabilite dal Consiglio Federale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23 Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Provinciale coloro che, siano regolarmente tesserati.

2. Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale gli atleti in attività che partecipano a competizioni almeno di livello regionale o che abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni sportive nell'ultimo decennio.

3. Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici nel Consiglio Federale i tecnici in attività o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due anni nell'ultimo decennio.

4. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) aver raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

Art. 23 Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Provinciale coloro che, siano regolarmente tesserati.

2. Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale gli atleti in attività che partecipano a competizioni almeno di livello regionale o che abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni sportive nell'ultimo decennio.

3. Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici nel Consiglio Federale i tecnici in attività o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due anni nell'ultimo decennio.

4. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) aver raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

- e) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
- f) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all'attività federale;
- g) non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica federale ricoperta;
- h) non avere in essere controversie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

5. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

- e) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
- f) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale **direttamente** collegata **alla gestione della Federazione**;
- g) non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica federale ricoperta;
- h) non avere in essere controversie **giudiziarie** contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

5. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Art. 24 Incompatibilità

1. La carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, componente il Collegio dei Revisori dei Conti e componente degli organi giurisdizionali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o territoriale nonché con qualsiasi carica presso società di capitali costituita o partecipata dalla FIPAV.

2. La carica di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale, in organismi riconosciuti dal CONI.

3. La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi Giurisdizionali nonché quella di arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e con qualsiasi carica in seno agli affiliati.

4. Nessuno può ricoprire due cariche federali elettive. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche o qualifiche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente.

Art. 24 Incompatibilità

1. La carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, componente il Collegio dei Revisori dei Conti e componente degli organi giurisdizionali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o territoriale. ~~nonché con qualsiasi carica presso società di capitali costituita o partecipata dalla FIPAV.~~

2. La carica di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale, in organismi riconosciuti dal CONI.

3. La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi Giurisdizionali nonché quella di arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e con qualsiasi carica in seno agli affiliati.

4. Nessuno può ricoprire due cariche federali elettive. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche o qualifiche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente. **Se la carica assunta posteriormente riguarda gli organismi previsti al comma due, in mancanza di esercizio dell'opzione, si avrà la decadenza dalla carica federale già detenuta.**

Art. 29 Assemblea Nazionale:

Art. 29 Assemblea Nazionale:

diritto di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un voto purché sia affiliato da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea e, nell'annata sportiva compresa in tale periodo di tempo, abbia svolto con continuità effettiva attività agonistica partecipando ai campionati ufficiali della FIPAV.

2. Oltre al proprio voto, ciascuna società o associazione sportiva affiliata ha diritto, sia per il settore maschile sia per il settore femminile, ad un numero supplementare di voti in connessione alla partecipazione ai campionati federali ed ai risultati conseguiti nella stagione agonistica immediatamente precedente l'Assemblea nazionale.

3. I voti supplementari ammontano:

- a) ad uno per la partecipazione a ciascun campionato di categoria;
- b) ad uno per la partecipazione ad uno o più dei campionati regionali di primo livello;
- c) a due per la partecipazione ad uno o più dei campionati regionali di secondo livello;
- d) a tre per la partecipazione ad uno o più dei campionati

diritto di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un voto purché sia affiliato da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea e, nell'annata sportiva compresa in tale periodo di tempo, abbia svolto con continuità effettiva attività agonistica partecipando ai campionati ufficiali della FIPAV.

2. Per le società che svolgono unicamente attività di beach-volley, il requisito della pratica con continuità di effettiva attività agonistica, si intende realizzato con la partecipazione ad almeno tre tappe del Campionato Italiano o di Tornei autorizzati.

Le società di beach-volley che svolgono l'attività agonistica sopra indicata maturano un voto dopo il periodo di affiliazione indicato al comma 1. L'attività di beach-volley non dà comunque diritto ai voti supplementari di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Salvo quanto previsto dal comma precedente oltre al proprio voto, ciascuna società o associazione sportiva affiliata ha diritto, sia per il settore maschile sia per il settore femminile, ad un numero supplementare di voti in connessione alla partecipazione ai campionati federali ed ai risultati conseguiti nella stagione agonistica immediatamente precedente l'Assemblea nazionale.

4. I voti supplementari ammontano:

- a) ad uno per la partecipazione a ciascun campionato di categoria;
- b) ad uno per la partecipazione ad uno o più dei campionati regionali di primo livello;
- c) a due per la partecipazione ad uno o più dei campionati regionali di secondo livello;
- d) a tre per la partecipazione ad uno o più dei campionati

nazionali di Serie B e C;

- e) a quattro per la partecipazione ad uno o più dei campionati nazionali di Serie A;
- f) ad uno o due per la prima posizione in classifiche di campionati rispettivamente regionali o nazionali che diano diritto a titoli o promozioni.

4. Il voto supplementare non viene attribuito se la squadra non ha portato a termine il campionato o ne è stata comunque esclusa.

5. Nelle assemblee elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi:

a) per l'elezione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e dei componenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per la quota parte pari al settanta per cento da chi ne ha la rappresentanza legale, per la quota parte pari al venti per cento dal rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati e per la quota parte pari al dieci per cento dal rappresentante dei tecnici sportivi tesserati; il rappresentante degli atleti tesserati maggiorenni e quello dei tecnici sportivi tesserati in attività sono eletti dai tesserati di ciascuna società e associazione sportiva

b) per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale da chi ne ha la rappresentanza legale per l'intera quota pari al cento per cento. Nelle assemblee non elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi per l'intera quota pari al cento per cento da chi ne ha la rappresentanza legale.

nazionali di Serie B e C;

- e) a quattro per la partecipazione ad uno o più dei campionati nazionali di Serie A;
- f) ad uno o due per la prima posizione in classifiche di campionati rispettivamente regionali o nazionali che diano diritto a titoli o promozioni.

5. Il voto supplementare non viene attribuito se la squadra non ha portato a termine il campionato o ne è stata comunque esclusa.

6. Nelle assemblee elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi:

a) per l'elezione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e dei componenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per la quota parte pari al settanta per cento da chi ne ha la rappresentanza legale, per la quota parte pari al venti per cento dal rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati e per la quota parte pari al dieci per cento dal rappresentante dei tecnici sportivi tesserati; il rappresentante degli atleti tesserati maggiorenni e quello dei tecnici sportivi tesserati in attività sono eletti dai tesserati di ciascuna società e associazione sportiva

b) per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale da chi ne ha la rappresentanza legale per l'intera quota pari al cento per cento. Nelle assemblee non elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi per l'intera quota pari al cento per cento da chi ne ha la rappresentanza legale.

Art. 30 Assemblea Nazionale: deliberazioni

1. Salvo quelle aventi per oggetto l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Federale o della Giunta Esecutiva, le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione, le delibere sono validamente approvate dell'Assemblea ove ottengano la maggioranza dei voti presenti.

2. Tutte le votazioni per le elezioni alle cariche federali devono avvenire a scrutinio segreto, Le acclamazioni all'unanimità possono essere ammesse solo per le nomine onorarie. Se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, le altre votazioni si svolgono per alzata di mano o per mezzo di sistemi informatici equivalenti e controprova nei casi dubbi su decisione del Presidente dell'Assemblea, ovvero per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto a voto.

3. A seguito delle elezioni per le cariche federali vengono nominati:

- a) alla carica di Presidente della Federazione il candidato che abbia conseguito la maggioranza dei presenti; alle cariche di Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti;
- b) alla carica di rappresentante degli atleti nel Consiglio Federale i due candidati atleti e le due candidate atlete che abbiano conseguito il maggior numero di voti;

Art. 30 Assemblea Nazionale: deliberazioni

1. Salvo quelle aventi per oggetto l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Federale o della Giunta Esecutiva, le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione, le delibere sono validamente approvate dell'Assemblea ove ottengano la maggioranza dei voti presenti.

2. Tutte le votazioni per le elezioni alle cariche federali devono avvenire a scrutinio segreto, Le acclamazioni all'unanimità possono essere ammesse solo per le nomine onorarie. Se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, le altre votazioni si svolgono per alzata di mano o per mezzo di sistemi informatici equivalenti e controprova nei casi dubbi su decisione del Presidente dell'Assemblea, ovvero per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto a voto.

3. A seguito delle elezioni per le cariche federali vengono nominati:

- a) alla carica di Presidente della Federazione il candidato che abbia conseguito la maggioranza dei presenti; alle cariche di Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti;
- b) alla carica di rappresentante degli atleti nel Consiglio Federale i due candidati atleti e le due candidate atlete che abbiano conseguito il maggior numero di voti;

c) alla carica di rappresentante dei tecnici nel Consiglio Federale i due candidati tecnici che abbiano conseguito il maggior numero di voti. Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti si procederà ad una votazione di ballottaggio.

4. Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio vengono scelti tra i componenti degli Organi Giurisdizionali centrali.

c) alla carica di rappresentante dei tecnici nel Consiglio Federale i due candidati tecnici che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

4. Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti si procederà ad una votazione di ballottaggio.

5. Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio vengono scelti tra i componenti degli Organi Giurisdizionali centrali.

Art. 37 Consiglio Federale:
integrazioni

1. Ad eccezione delle ipotesi previste nel successivo articolo 40 del presente Statuto, i componenti del Consiglio Federale dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l'incarico vengono progressivamente sostituiti da coloro che nell'ultima Assemblea hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione di cui sopra, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea Nazionale elettiva. Ove sia compromessa la funzionalità dell'Organo si dovrà procedere alla celebrazione di un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento.

Art. 37 Consiglio Federale:
integrazioni

1. Ad eccezione delle ipotesi previste nel successivo articolo 40 del presente Statuto, i componenti del Consiglio Federale dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l'incarico vengono progressivamente sostituiti da coloro che nell'ultima Assemblea hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione di cui sopra, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea Nazionale **utile che si terrà dopo l'evento che ha causato la vacanza.** Ove sia compromessa la funzionalità dell'Organo si dovrà procedere alla celebrazione di un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento.

**Art. 38 - Consiglio Federale:
compiti**

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e indirizzo generale della FIPAV e, in conformità al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ogni quadriennio dall'Assemblea Nazionale elettiva, disciplina e coordina l'attività della FIPAV predisponendo i programmi per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione.

2. In particolare, al Consiglio Federale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) adottare lo Statuto e i regolamenti federali, nonché i relativi atti interpretativi ed applicativi;
- b) deliberare il bilancio preventivo e approvare annualmente il bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta Esecutiva da inviare al CONI per l'approvazione della Giunta Nazionale;
- c) deliberare gli importi delle quote associative e delle quote federali;
- d) deliberare, se delegato dal CONI, il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive; deliberare sulle domande di affiliazione e riaffiliazione, di tesseramento, di incorporazione e di fusione;
- e) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale determinandone data, sede ed ordine del giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- f) conferire tutte le cariche federali non elettive, nominare i membri italiani delle Commissioni costituite presso

**Art. 38 - Consiglio Federale:
compiti**

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e indirizzo generale della FIPAV e, in conformità al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ogni quadriennio dall'Assemblea Nazionale elettiva, disciplina e coordina l'attività della FIPAV predisponendo i programmi per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione.

2. In particolare, al Consiglio Federale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) adottare lo Statuto e i regolamenti federali, nonché i relativi atti interpretativi ed applicativi;
- b) deliberare il bilancio preventivo e approvare annualmente il bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta Esecutiva da inviare al CONI per l'approvazione della Giunta Nazionale;
- c) deliberare gli importi delle quote associative e delle quote federali;
- d) deliberare, se delegato dal CONI, il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive; deliberare sulle domande di affiliazione e riaffiliazione, di tesseramento, di incorporazione e di fusione;
- e) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale determinandone data, sede ed ordine del giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- f) conferire tutte le cariche federali non elettive, nominare i membri italiani delle Commissioni costituite presso

la CEV e la FIVB e nominare annualmente i componenti degli Organi Giurisdizionali;

- g) approvare i programmi di carattere internazionale della FIPAV e seguirne lo svolgimento;
- h) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
- i) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali;
- j) esaminare e valutare i pareri espressi e le proposte formulate dalla Consulta Nazionale sulle materie di cui all'art.48.

3. Il Consiglio Federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale. Può, altresì, rilasciare delega alla Giunta Esecutiva in ordine a proprie competenze non esclusive.

4. Nel rispetto dei compiti ad esso attribuiti nei commi precedenti, il Consiglio Federale può delegare ai Comitati Territoriali specifiche competenze tecnico organizzative e conferire ai medesimi l'espletamento di servizi a favore degli associati aventi sede nel territorio di competenza.

5. Il Consiglio Federale, infine, delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo.

la CEV e la FIVB e nominare i componenti degli Organi Giurisdizionali **con durata quadriennale**;

- g) approvare i programmi di carattere internazionale della FIPAV e seguirne lo svolgimento;
- h) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
- i) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali;
- j) esaminare e valutare i pareri espressi e le proposte formulate dalla Consulta Nazionale sulle materie di cui all'art.48.

3. Il Consiglio Federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale. Può, altresì, rilasciare delega alla Giunta Esecutiva in ordine a proprie competenze non esclusive.

4. Nel rispetto dei compiti ad esso attribuiti nei commi precedenti, il Consiglio Federale può delegare ai Comitati Territoriali specifiche competenze tecnico organizzative e conferire ai medesimi l'espletamento di servizi a favore degli associati aventi sede nel territorio di competenza.

5. Il Consiglio Federale, infine, delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo.

Art. 41 Consiglio Federale:
decadenza

Art. 41 Consiglio Federale:
decadenza

1. Determinano la decadenza dell'intero Consiglio Federale:

- a) le dimissioni del Presidente della Federazione;
- b) le dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma si avrà la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva e del Presidente, i quali nel caso di cui alla lettera a) restano in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'evento; in caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario a perdurare in carica, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente Individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 43. Nell'ipotesi in cui alla lettera b) l'ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente Federale.

3. Determina, inoltre la decadenza dell'intero Consiglio, nonché quella della Giunta Esecutiva e del Presidente della Federazione, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente stesso. In questo caso il Vice Presidente individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Nazionale straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni dall'evento. In caso di impedimento definitivo o di cessazione dalla carica del Vice Presidente individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 43, allo stesso subentra l'altro Vice Presidente.

4. Determinano, infine, la decadenza dell'intero Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva, ma non del Presidente, le dimissioni,

1. Determinano la decadenza dell'intero Consiglio Federale:

- a) le dimissioni del Presidente della Federazione;
- b) le dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma si avrà la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva e del Presidente, i quali nel caso di cui alla lettera a) restano in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'evento; in caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario a perdurare in carica, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente Individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 43. Nell'ipotesi in cui alla lettera b) l'ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente Federale.

3. Determina, inoltre la decadenza dell'intero Consiglio, nonché quella della Giunta Esecutiva e del Presidente della Federazione, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente stesso. In questo caso il Vice Presidente individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Nazionale straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni dall'evento. In caso di impedimento definitivo o di cessazione dalla carica del Vice Presidente individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 43, allo stesso subentra l'altro Vice Presidente.

4. abrogato

l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo, non contemporanee nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale. In questo caso il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni.

5. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza degli altri organi diversi dal Presidente Federale, anche se elettivi. In ogni caso non decadono il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi Giurisdizionali sia centrali che periferici.

6. Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Federali sono irrevocabili.

4 La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza degli altri organi diversi dal Presidente Federale, anche se elettivi. In ogni caso non decadono il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi Giurisdizionali sia centrali che periferici.

5. Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Federali sono irrevocabili.

Art. 42 Presidente Federale

1. Il Presidente Federale dura in carica quattro anni e può essere immediatamente rieletto alla medesima carica per una sola volta. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato deve raggiungere una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

Se nell'elezione successiva a due o più mandati consecutivi il Presidente uscente candidato ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, ma tale maggioranza è inferiore al cinquantacinque per cento, l'Assemblea Nazionale è considerata nulla a tutti gli effetti, viene interrotta e deve essere riconvocata entro sessanta giorni; nel frattempo gli Organi Federali elettivi rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione. In questa ipotesi il Presidente uscente non può ricandidarsi alla medesima carica.

2. Ha la rappresentanza legale della Federazione e svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale.

3. Previa formulazione dell'ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio Federale e la Giunta Esecutiva, vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto.

Art. 42 Presidente Federale

1. Il Presidente Federale dura in carica quattro anni e può essere **consecutivamente** rieletto alla medesima carica per una sola volta. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Inoltre, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente ricandidato viene confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Nell'ipotesi in cui il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

2. Ha la rappresentanza legale della Federazione e svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale.

3. Previa formulazione dell'ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio Federale e la Giunta Esecutiva, vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto.

4. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva, a titolo consultivo, persone con comprovata esperienza nelle materie all'ordine del giorno.

5. Ha facoltà di concedere provvedimenti di grazia delle sanzioni disciplinari, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 63 del presente Statuto.

6. In caso di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale e ne riferisce immediatamente, per la ratifica, alla sua prima riunione utile nel corso della quale il Consiglio Federale deve anche accertare la sussistenza dei presupposti per l'assunzione dei provvedimenti.

4. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva, a titolo consultivo, persone con comprovata esperienza nelle materie all'ordine del giorno.

5. Ha facoltà di concedere provvedimenti di grazia delle sanzioni disciplinari, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 63 del presente Statuto.

6. In caso di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale e ne riferisce immediatamente, per la ratifica, alla sua prima riunione utile nel corso della quale il Consiglio Federale deve anche accertare la sussistenza dei presupposti per l'assunzione dei provvedimenti.

Art. 51 Comitati Territoriali: composizione e convocazioni

1. I Comitati territoriali sono retti da Consigli eletti dalle assemblee territoriali ordinarie per la durata di un quadriennio olimpico. I risultati delle elezioni sono sottoposti al controllo di legittimità del Consiglio Federale.

2. I Consigli territoriali sono composti da un Presidente e da quattro Consiglieri. Il numero dei Consiglieri è elevato a sei per i Comitati Regionali istituiti in circoscrizioni comprendenti più di tre province e per i Comitati Provinciali ai quali appartengono più di quaranta affiliati con diritto a voto.

3. I Consigli territoriali eleggono, al loro interno e nell'ambito dei componenti eletti dall'Assemblea territoriale, un Vice Presidente con funzioni vicarie ed un Segretario.

4. Partecipano alle riunioni dei Consigli, con funzione consultiva, il rappresentante locale degli Arbitri nonché i componenti del Consiglio Federale residenti nella circoscrizione.

5. Per la convocazione dei Consigli, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

6. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi territoriali ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi il Consiglio Federale ne delibera il commissariamento e nomina contemporaneamente un Commissario Straordinario per un periodo non superiore a 60 giorni, eventualmente rinnovabile per una

Art. 51 Comitati Territoriali: composizione e convocazioni

1. I Comitati territoriali sono retti da Consigli eletti dalle assemblee territoriali ordinarie per la durata di un quadriennio olimpico. I risultati delle elezioni sono sottoposti al controllo di legittimità del Consiglio Federale.

2. I Consigli territoriali sono composti da un Presidente e da quattro Consiglieri. Il numero dei Consiglieri è elevato a sei per i Comitati Regionali istituiti in circoscrizioni comprendenti più di tre province e per i Comitati Provinciali ai quali appartengono più di quaranta affiliati con diritto a voto.

3. I Consigli territoriali eleggono, al loro interno e nell'ambito dei componenti eletti dall'Assemblea territoriale, un Vice Presidente con funzioni vicarie ed un Segretario.

4. Partecipano alle riunioni dei Consigli, con funzione consultiva, il rappresentante locale degli Arbitri nonché i componenti del Consiglio Federale residenti nella circoscrizione.

5. Per la convocazione dei Consigli, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

6. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi territoriali ovvero in caso di **grave carenza nell'attività sportiva il Consiglio Federale ne delibera il commissariamento e nomina contemporaneamente un Commissario per un periodo non superiore a 90 giorni, eventualmente rinnovabile, onde**

sola volta, onde riportarli alla normalità. Il Commissario Straordinario deve convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche entro una data non superiore a 30 giorni.

riportarli alla normalità.

Art. 59 Organi giurisdizionali:
principi di funzionamento

1. Gli organi giurisdizionali della FIPAV hanno piena e completa autonomia nello svolgimento delle funzioni loro attribuite; essi possono essere monocratici o collegiali. Sono nominati dal Consiglio Federale ed hanno durata quadriennale e sono rinnovabili per non più di due volte.

Art. 59 Organi giurisdizionali:
principi di funzionamento

1. Gli organi giurisdizionali della FIPAV hanno piena e completa autonomia nello svolgimento delle funzioni loro attribuite; essi possono essere monocratici o collegiali. Sono nominati dal Consiglio Federale ed hanno durata quadriennale e sono rinnovabili. Per i soli componenti gli Organi d'Appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio

I componenti degli Organi Giurisdizionali devono essere terzi ed imparziali, scelti anche tra soggetti non tesserati, purchè laureati in materie giuridiche o giuridico - economiche e che abbiano maturato esperienza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

A livello territoriale, per i soli Giudici Unici, è sufficiente il requisito della comprovata esperienza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Svolgono la loro funzione in piena autonomia e restano in carica per l'intero quadriennio e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza dell'organo federale che ha provveduto alla loro nomina.

Essi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione. I giudici sportivi, inoltre, non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla

2. Salvo quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento Giurisdizionale sono stabilite le regole relative ai procedimenti giurisdizionali, garantendo il diritto di difesa, la discussione delle controversie in udienza pubblica, il limite massimo di novanta giorni per tutti i termini processuali, l'esecutività delle decisioni di primo grado e la possibilità di sospensione dell'esecutività da parte del giudice dell'impugnazione, la possibilità di emanazione di provvedimenti cautelari con durata massima di sessanta giorni e la possibilità di revisione del giudizio.

3. I procedimenti devono rispettare il principio del doppio grado di giudizio, derogabile solo per tornei o manifestazioni a concentramento e sempre che le sanzioni inflitte esauriscano i loro effetti nell'ambito del torneo o della manifestazione.

4. In materia di doping, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping deliberate dal CONI.

5. Agli Organi amministrativi e tecnici della FIPAV non possono essere attribuite funzioni giurisdizionali.

propria giurisdizione.

2. Salvo quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento Giurisdizionale sono stabilite le regole relative ai procedimenti giurisdizionali, garantendo il diritto di difesa, la discussione delle controversie in udienza pubblica, il limite massimo di novanta giorni per tutti i termini processuali, l'esecutività delle decisioni di primo grado e la possibilità di sospensione dell'esecutività da parte del giudice dell'impugnazione, la possibilità di emanazione di provvedimenti cautelari con durata massima di sessanta giorni e la possibilità di revisione del giudizio.

3. I procedimenti devono rispettare il principio del doppio grado di giudizio, derogabile solo per tornei o manifestazioni a concentramento e sempre che le sanzioni inflitte esauriscano i loro effetti nell'ambito del torneo o della manifestazione.

4. In materia di doping, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping deliberate dal CONI.

5. Agli Organi amministrativi e tecnici della FIPAV non possono essere attribuite funzioni giurisdizionali.

Art. 61 Procura Federale

1. Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi Giurisdizionali sono affidate alla Procura Federale, per la quale possono essere costituite sezioni periferiche.

Art. 61 Procura Federale

1. Sono affidate alla Procura Federale, per la quale possono essere costituite sezioni periferiche, le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi Giurisdizionali, tranne quelle attribuite all'Ufficio di Procura Antidoping per le violazioni alle Norme Sportive Antidoping.

Art. 63 Provvedimenti di clemenza e riabilitazione

1. Il Presidente Federale può concedere provvedimenti di grazia delle sanzioni disciplinari quando risulti scontata la metà della pena inflitta dagli Organi Giurisdizionali.

2. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno tre anni dall'adozione della sanzione definitiva.

3. Il Consiglio Federale può deliberare la concessione di provvedimenti generali di amnistia e di indulto delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari, determinandone i limiti e i presupposti.

4. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. È concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Art. 63 Provvedimenti di clemenza e riabilitazione

1. Il Presidente Federale può concedere provvedimenti di grazia delle sanzioni disciplinari quando risulti scontata la metà della pena inflitta dagli Organi Giurisdizionali.

2. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno **cinque anni** dall'adozione della sanzione definitiva.

3. Il Consiglio Federale può deliberare la concessione di provvedimenti generali di amnistia e di indulto delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari, determinandone i limiti e i presupposti.

4. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. È concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

5. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 64 Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

1. Le controversie che contrappongono la FIPAV a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, a eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi (120) giorni, a diecimila (10.000) euro di multa od ammenda, e delle controversie in materia di doping.

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione.

3. Il procedimento è disciplinato dal Codice per la Risoluzione delle Controversie Sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Art. 64 - Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Alta Corte di Giustizia Sportiva

1. La FIPAV riconosce l'Alta Corte di giustizia sportiva, il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e il Tribunale Nazionale Antidoping quali organi di giustizia e di arbitrato per lo sport istituiti presso il CONI ai sensi degli articoli 12 bis, 12 ter e 13 dello Statuto del CONI.

2. Le controversie che contrappongono la FIPAV a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, a eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi (120) giorni, a diecimila (10.000) euro di multa od ammenda, e delle controversie in materia di doping.

3. Sono recepiti i regolamenti emanati dal CONI in materia di modalità, termini e procedure dei giudizi da svolgersi dinnanzi a l'Alta Corte di giustizia sportiva, il Tribunale nazionale di arbitrato e il Tribunale Nazionale Antidoping per lo sport.

Art. 66 Leghe ed Associazioni Nazionali

1. La FIPAV riconosce le Leghe Nazionali quali enti di natura privatistica preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti cui si associano le società ed associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed omogenei.

2. Le Leghe Nazionali sono rette da statuti e regolamenti conformi alle norme dell'ordinamento statale, ai principi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIPAV. Gli Statuti e i Regolamenti delle Leghe Nazionali devono essere approvati dal Consiglio Federale della FIPAV.

3. La carica di Presidente, di Componente del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti delle Leghe Nazionali è incompatibile con qualsiasi carica elettiva del CONI e della FIPAV.

4. Le Leghe hanno il compito di organizzare sia l'attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di affiliazione dei sodalizi e di tesseramento degli atleti, di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe è riconosciuto il diritto di cessione dell'immagine, di diffusione

Art. 66 Leghe ed Associazioni Nazionali

1. La FIPAV riconosce le Leghe Nazionali quali enti di natura privatistica preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti cui si associano le società ed associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed omogenei.

2. Le Leghe Nazionali sono rette da statuti e regolamenti conformi alle norme dell'ordinamento statale, ai principi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIPAV. Gli Statuti e i Regolamenti delle Leghe Nazionali devono essere approvati dal Consiglio Federale della FIPAV.

Esse, in quanto Enti riconosciuti dalla FIPAV, sono soggette alla giustizia sportiva federale.

3. La carica di Presidente, di Componente del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti delle Leghe Nazionali è incompatibile con qualsiasi carica elettiva del CONI e della FIPAV.

4. Le Leghe hanno il compito di organizzare sia l'attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di affiliazione dei sodalizi e di tesseramento degli atleti, di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe è riconosciuto il diritto di cessione dell'immagine, di diffusione

radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento.

5. Le Leghe Nazionali sono soggette alla giustizia sportiva federale.

6. In caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte di una Lega Nazionale o nel caso che non si sia garantito il regolare avvio e svolgimento dell'attività agonistica di settore ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento di una Lega Nazionale, il Consiglio Federale avoca a sé ovvero affida ad uno o più dei propri componenti la cura dei compiti di cui al comma precedente, revocando l'avocazione o l'incarico quando vengono a cessare le ragioni della decisione.

7. Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone con regolamento le funzioni e le competenze, nonché la possibilità di nomina di un commissario in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento.

radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento.

5. Le Leghe Nazionali sono soggette alla giustizia sportiva federale.

6. In caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte di una Lega Nazionale o nel caso che non si sia garantito il regolare avvio e svolgimento dell'attività agonistica di settore ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento di una Lega Nazionale, il Consiglio Federale avoca a sé ovvero affida ad uno o più dei propri componenti la cura dei compiti di cui al comma precedente, revocando l'avocazione o l'incarico quando vengono a cessare le ragioni della decisione.

7. Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone con regolamento le funzioni e le competenze, nonché la possibilità di nomina di un commissario in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento.